

Pubblicato il 26/02/2024

N. 01022/2024 **REG.PROV.PRES.**
N. 08805/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8805 del 2019, proposto da
Ehrhardt Pioletti Antje, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Pierdominici e
Ugo Pioletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del Dirigente pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ileana Di Nallo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

IN PARTE QUA (per la mancata attribuzione dei punti di cui alla lettera a.1.2 della
tabella a di ripartizione del punteggio nei concorsi ex art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994
n. 267) PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORITA' ED ADOZIONE DI

OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – Direzione Generale, del 15.04.2019 DDG. N.24 con il quale sono state approvate, in via definitiva, per la Regione Lazio (ed anche Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) le graduatorie generali e di merito per la classe di concorso AI24 - Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione di II grado (cinese), in relazione al concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lett. b) del d.lgs. 59/2017 DDG 85/2018.

- Della graduatoria allegata al predetto decreto e costituente dello stesso parte integrale - Secondo grado Regione Lazio Classe di concorso: AI24-LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO GRADO (CINESE)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4. l'indicazione dei controinteressati;

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 26 febbraio 2024.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto avv. Fabio Pierdominici, ai sensi dell'art.16 bis, c.9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, introdotto dall'art.52 D.L. n.90 del 24.6.2014, attesto che l'antescritta Ordinanza n. 01022/2024 REG.PROV.PRES. del TAR Lazio (sezione Quarta), pubblicata il 26/02/2024, è copia conforme della corrispondente Ordinanza in formato digitale estratta dal fascicolo informatico n.08805/2019 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Camerino, 14/03/2024
avv. Fabio Pierdominici